



# Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA

□□□□□□□□□□□□□□

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 17 luglio 2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024 E AGGIORNAMENTO PEF ANNUALITA' 2024-2025**

L'anno 2024 il giorno 17 luglio 2024 alle ore 18:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione:

Num,	Nome	Presente	Assente
1	FERRUCCI MATTEO	X	
2	FRANCHI FABIOLA	X	
3	BERTINI VALENTINA	X	
4	TACCOLA ANDREA	X	
5	FERRUCCI ALESSIO	X	
6	PARDINI ELENA		X
7	MARCHETTI NICO	X	
8	ROSSI ANGELICA	X	
9	BARSOTTI FRANCESCA	X	
10	ORSOLINI ROBERTO	X	
11	GIOBBI MARRICA VILLA	X	
12	GIORGI GIAN MATTEO		X
13	PALMIERI MARIO	X	

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Alessio Ferrucci .

Partecipa la Dott.ssa Marzia Venturi, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno Juri Filippi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Visti e richiamati:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art 1, commi da 639 a 704, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono le norme in materia di TARI;
- il “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti “TARI”, deliberato con atto C.C. n. 19 del 28.03.2014, esecutivo e successive modifiche ed integrazioni, che dà attuazione nell'Ente alle succitate disposizioni di legge;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che, all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- il “Regolamento TARI “approvato con deliberazione C.C. n.54 del 14/09/2020, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 30 Dicembre 2023 n.213 (Legge di bilancio 2024);

**Richiamata** la propria deliberazione n. 10, approvata in data 24/03/2021, esecutiva, con la quale è approvato il modello organizzativo dell' *in house providing* per la gestione e la riscossione della tassa sui rifiuti TARI con affidamento a Retiambiente spa e alla sua SOL interamente controllata, Geofor spa;

### **Visto, inoltre, che :**

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- l'art 1, comma 651, della Legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

### **Visti, altresì:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il successivo comma 683 che prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.
- l'art. 3, comma 5 quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari

entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il Bilancio di Previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- il successivo comma 15-ter del suddetto art. 13, il quale prevede che, sempre dal su menzionato anno 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**Considerato** inoltre il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

**Viste:**

-la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;

-la successiva delibera ARERA n. 444/2019, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;

**Considerato** che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**Preso atto** della successiva delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021/R/RIF, recante *“Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR – 2) per il secondo periodo regolatorio, 2022-2025”* ed il suo allegato A contenente le indicazioni delle competenze e modalità di determinazione e approvazione di piani finanziari e tariffe;

**Rilevato** quindi che, a partire dall'annualità 2022, è applicato il nuovo metodo tariffario MRT-2;

**Dato atto** che:

- le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA;
- per la determinazione delle tariffe i costi sono ripartiti tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

**Considerato** che con determinazione n. 2/2021/DRIF e relativi allegati, ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma del comma 651 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, per la determinazione della tassa rifiuti;

**Richiamato** l'art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**Rilevato che**, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del già citato D.P.R. n. 158/1999, cioè valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, ex lege;

**Considerate**, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**Atteso** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dal metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo nonché per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**Verificato**, altresì, che il metodo MTR-2 prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie" da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**Rilevato** che:

- ai sensi dell'articolo 7, della delibera n. 363/2021, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa dall'ente territorialmente competente, nella fattispecie rappresentato da ATO Toscana Costa;
- spetta ad ARERA il compito di approvare le disposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti, nonché di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**Verificato** che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

**Dato atto** che l'Ente Territorialmente Competente ATO TOSCANA COSTA con determina n.42/Direttore Generale del 10/05/2022, aveva proceduto alla validazione del PEF;

**Viste:**

-la successiva deliberazione C.C. n.26 del 30/05/2022,esecutiva, con la quale si è proceduto all'approvazione del PEF annualità 2022-2025 e le tariffe TARI 2022;

-la deliberazione Consiglio Comunale n.10 del 27/03/2023,esecutiva, con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2023;

**Rilevato** che ARERA ha previsto un aggiornamento biennale del suddetto Piano Economico Finanziario (PEF) per il biennio 2024-2025;

**Visti:**

- il nostro Protocollo n.5636 del 04/04/2024 con il quale l'Ente ha provveduto a trasmettere ad ATO TOSCANA COSTA, il sopracitato aggiornamento del PEF ai fini della validazione;

- la determina n.15/Direttore Generale del 05/04/2024 con la quale l'Ente Territorialmente Competente- ATO TOSCANA COSTA- ha trasmesso l'aggiornamento obbligatorio biennale, per le annualità 2024-2025, del Piano Economico Finanziario (Pef) di cui al punto precedente, validato in applicazione delle disposizioni contenute nel metodo MTR-2;

**Ritenuta** la necessità di approvare l'aggiornamento obbligatorio biennale, per le annualità 2024-2025, del Piano Economico Finanziario (Pef) di cui al punto precedente, validato in applicazione delle disposizioni contenute nel metodo MTR-2, **Allegato sub "A"** al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**Visto** l'art 15 ter del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione", convertito nella Legge 4 luglio 2024, n. 95, che, per l'anno 2024, ha prorogato al 20 luglio il termine entro cui i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

**Rilevato** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 sono quelle riportate nell'**Allegato sub "A"** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**Visti** gli allegati alla presente deliberazione che riportano, tra l'altro, i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intendono applicare per il 2024 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Rilevato** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**Ritenuto** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 (**Allegato "A"**);

**Sentita** l'esposizione dell'Assessore Filippi e gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui alla registrazione audio conservata in atti;

**Visti:**

- il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Tributi ai fini dell'adozione della presente deliberazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato "B"**);

- il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1, D.Lgs 267/2000, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato "C"**);

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che alle ore 19.55 il Consigliere Orsolini lascia la Sala Consiliare, pertanto i Consiglieri presenti risultano n. 10 e gli assenti n. 3 (Orsolini, Giorgi, Pardini);

Con n.8 voti favorevoli e n.2 voti contrari (Giobbi, Palmieri), su n.10 consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

**DELIBERA**

1) Per le motivazioni espresse in premessa narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, di approvare l'aggiornamento obbligatorio biennale, per le annualità 2024-2025, del Piano Economico Finanziario (Pef) di cui al punto precedente, validato in applicazione delle disposizioni contenute nel metodo MTR-2, **Allegato sub "A"** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

2) Di approvare le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche relative al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2024, quali risultano dal prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato "A"**).

3) Di dare atto che la ripartizione del costo del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, ai sensi dell'art.12 – commi 2 e 4 – del D.P.R. 158/1999, è stata definita per l'anno 2024 come segue:

- 56,00% costo per utenze domestiche
- 44,00 % costo utenze non domestiche

4) Di disporre che il presente atto, successivamente alla intervenuta esecutività, venga pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, ed entro il termine previsto dalla vigente normativa venga inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze così come previsto dal D.L. 201/2011 e dal D.M. 20.07.2021.

5) Di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi 1, 2 e 3 per quanto di rispettiva competenza.

Quindi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Presidente, in ragione della necessità di rispettare il termine di legge per l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI per l'anno 2024;  
Con n.8 voti favorevoli e n.2 voti contrari (Giobbi, Palmieri), su n.10 consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,4° comma, del D.lgs. n.267/2000.

Firmato, letto e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

Alessio Ferrucci

**IL SEGRETARIO**

Marzia Venturi

*Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.*